

## Parere n.52 del 10/04/2013

### PREC 236/12/S

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie *ex* articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'arch. Francesco Righini – “*Appalto di progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, ed esecuzione chiavi in mano del nuovo Istituto Professionale Alberghiero con annesso convitto da realizzarsi nel Comune di Locri*” – importo a base d'asta euro 5.740.000,00 – S.A.: Provincia di Reggio Calabria.

**Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 – abrogazione delle tariffe professionali – corrispettivo a base di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria.**

### Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

#### *Considerato in fatto*

Con l'istanza in epigrafe, l'Arch. Francesco Righini chiede a questa Autorità un parere in merito alla legittimità del bando di gara pubblicato dalla Provincia di Reggio Calabria (stazione unica appaltante provinciale) in data 1 giugno 2012, per l'affidamento dell'appalto integrato avente ad oggetto la progettazione e la costruzione del nuovo Istituto Professionale Alberghiero nel Comune di Locri, di importo complessivo stimato pari ad euro 5.740.000,00 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'importo dei lavori, al netto degli oneri di sicurezza, è pari ad euro 5.500.000,00 soggetti a ribasso.

Ai fini dell'ammissione, il paragrafo 3 del bando richiede la qualificazione dei raggruppamenti concorrenti nella classe I – categoria c/d (edifici), quale servizio principale, e nella classe I – categoria f/g (struttura in cemento armato) e classe III – categoria a/b/c (impianti idraulici, impianti termici e di riscaldamento, impianti elettrici), quali servizi accessori.

In particolare, l'Arch. Righini dubita della legittimità della *lex specialis* di gara nella parte relativa all'importo per la progettazione esecutiva ed i servizi tecnici connessi, quantificato in complessivi euro 150.000,00 soggetti a ribasso. A suo dire, la stazione appaltante non avrebbe giustificato la decisione di discostarsi in misura significativa dalle tariffe professionali, calcolate ai sensi del D.M. 4 aprile 2001 – “*Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti*”.

In riscontro all'istruttoria procedimentale, la Provincia di Reggio Calabria ha ribadito la legittimità del proprio operato.

#### *Ritenuto in diritto*

Il quesito all'esame dell'Autorità riguarda la congruità del corrispettivo a base di gara per la progettazione, fissato dalla Provincia di Reggio Calabria nell'ambito della procedura aperta avente ad oggetto l'appalto integrato per la costruzione del nuovo Istituto Professionale Alberghiero di Locri.

L'arch. Francesco Righini afferma che la stazione appaltante avrebbe ingiustificatamente ridotto l'importo destinato alla progettazione ed al coordinamento della sicurezza, senza tener conto delle tariffe professionali vigenti per i servizi di architettura ed ingegneria.

Come è noto, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, applicabile *ratione temporis* alla procedura in esame, il cui bando è stato pubblicato in data 1 giugno 2012, l'Autorità ha formulato le prime indicazioni applicative in ordine alle modalità di individuazione del corrispettivo da porre a base di gara ed alla connessa verifica di congruità delle offerte, nella gare aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria (cfr. A.V.C.P., deliberazione 3 maggio 2012 n. 49).

Alla luce della integrale abrogazione delle tariffe disposta dall'art. 9 del citato decreto legge

(abrogazione che incide, per esplicita previsione, anche sulle norme del Codice dei contratti pubblici e del Regolamento attuativo che prevedevano il riferimento alle tariffe professionali per la stima del corrispettivo, ivi compreso l'art. 266 del Regolamento), l'Autorità ha affermato che le stesse non possono essere più indicate quale riferimento facoltativo per l'individuazione del valore della prestazione.

Va precisato, invero, che alla procedura in esame neppure risultano temporalmente applicabili le sopravvenute disposizioni dell'art. 5 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, ai cui sensi la classificazione delle prestazioni professionali e la determinazione dei corrispettivi a base di gara dovranno tener conto dei parametri individuati con l'emanando decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e fino all'emanazione di tale decreto le previgenti classificazioni e tariffe professionali *“possono continuare ad essere utilizzate”* ai soli fini della determinazione del corrispettivo a base di gara e dell'individuazione delle prestazioni professionali.

In ogni caso, anche a seguito dell'abrogazione del sistema delle tariffe professionali minime, resta fermo il principio secondo il quale è necessario che il corrispettivo per la progettazione di opere pubbliche sia congruo, tenuto conto della natura e della complessità dei servizi da appaltare, al fine di garantire la qualità delle prestazioni (cfr. A.V.C.P., determinazione 27 luglio 2010 n. 5). La determinazione dell'importo a base di gara, in ragione di un'analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale, è altresì funzionale ad una più efficace verifica dell'anomalia delle offerte ed alla proporzionale determinazione dei requisiti di partecipazione alla gara.

L'art. 264, primo comma – lett. d) del Regolamento, da ritenersi ancora vigente pur dopo la radicale riforma introdotta con il decreto legge n. 1 del 2012, stabilisce infatti che il bando contiene obbligatoriamente *“l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all'articolo 262 e l'indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare”*. Se il riferimento alla possibilità di utilizzo delle tariffe professionali è da ritenersi abrogato, è tuttavia da considerare ancora vigente l'obbligo di illustrare, all'interno del bando ovvero in allegato, le modalità di calcolo del corrispettivo.

A questi fini le stazioni appaltanti, nella fissazione dell'importo a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria, non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione e dare conto del percorso motivazionale seguito per la determinazione del suo valore. Un riferimento operativo può tuttora rinvenirsi nelle tabelle 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 allegata alla determinazione dell'Autorità n. 5 del 2010, depurate dei riferimenti alla tariffa professionale. L'elenco degli elaborati da redigere, con i relativi costi, deve costituire un allegato ai documenti di gara (così espressamente: A.V.C.P., deliberazione 3 maggio 2012 n. 49, ove si è inoltre suggerito di individuare gli importi a base di gara facendo riferimento anche ai costi sostenuti negli ultimi anni dall'Amministrazione procedente o da altre Amministrazioni consimili per servizi tecnici, relativamente alle diverse tipologie ed importi di lavori e di opere individuate sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegata alla determinazione n. 5 del 2010 e per uguali livelli progettuali).

Tutto ciò premesso, va rilevato che la Provincia di Reggio Calabria si è limitata, in sede di controdeduzioni all'istanza di precontenzioso, a rendere noto che sono pervenute dieci offerte e a dichiarare di aver determinato l'importo a base di gara di euro 150.000,00 prendendo a riferimento sia le tariffe professionali di cui al D.M. 4 aprile 2001 che i corrispettivi richiesti per prestazioni analoghe negli ultimi anni.

Non vi è però traccia, nel bando di gara trasmesso all'Autorità, dei criteri di calcolo specificamente utilizzati dalla stazione appaltante per la quantificazione del corrispettivo a base d'asta né risulta che siano stati pubblicati allegati al bando aventi siffatto contenuto.

Non può dunque giudicarsi legittima, alla luce della disciplina vigente, la mera predisposizione da

parte del responsabile del procedimento di schemi di parcella professionale e di conteggi non adeguatamente pubblicizzati (quali allegati al bando di gara) e confinati all'interno degli atti preparatori della determinazione a contrarre.

In conclusione, il bando di gara pubblicato dalla Provincia di Reggio Calabria per l'affidamento dell'appalto in epigrafe, nella parte in cui determina il corrispettivo per l'attività di progettazione senza dar conto dei criteri e dei parametri seguiti, non è conforme a quanto disposto dall'art. 264, primo comma – lett. d) del Regolamento, anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 1 del 2012.

In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto,

## **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione:

- che la Provincia di Reggio Calabria, in relazione alla gara indicata in epigrafe, non abbia adeguatamente motivato la determinazione del corrispettivo a base d'asta per l'attività di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza;
- che dopo l'entrata in vigore *dell'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1*, l'individuazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria debba avvenire nel rispetto delle modalità indicate dall'Autorità con la deliberazione 3 maggio 2012 n. 49.

I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Sergio Gallo

Il Presidente: Sergio Santoro

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 22 aprile 2013

Il Segretario Maria Esposito